

# Fondo di risarcimento per le vittime dell'amianto (FVA) [www.fondo-efa.ch](http://www.fondo-efa.ch)



## 1 Prestazioni

### Indennizzi per malati e famigliari

- Casi dal 2006 al 2011: risarcimento del danno morale
- Casi dal 2012: risarcimento del danno morale + indennità

### Sostegno psicosociale a tutte le vittime dell'amianto e ai famigliari (Care Service) \*

\* Un progetto pilota partirà a Zurigo a metà agosto e un altro nel Canton Vaud nel 2018. Per il Ticino si sta cercando una soluzione.

## 2 Chi ne ha diritto

La persona malata

In caso di morte: i figli, il coniuge, il partner registrato o il convivente \*

\* L'unione domestica deve durare ininterrottamente da almeno 5 anni.

## 3 Condizioni

- L'**esposizione all'amianto** (professionale o ambientale) è avvenuta **in Svizzera**
- La persona si è **ammalata di mesotelioma dopo il 2006**
- Il richiedente **rinuncia a far valere qualsiasi altra pretesa** di carattere civile in sede giudiziaria e a liquidare eventuali cause di risarcimento pendenti con una soluzione extragiudiziale.
- Le prestazioni del FVA non devono condurre a un sovraindennizzo: eventuali indennizzi già riscossi sono detratti dalle prestazioni FVA.

## 4 Casi particolari

In casi "di rigore", il Consiglio di fondazione può accordare per analogia **prestazioni del FVA anche a vittime di malattie asbesto-correlate diverse dal mesotelioma** (cancro del polmone, placche pleuriche).

Si tratterà di **soluzioni individualizzate**

## Presentazione della domanda



- Entro **5 anni** dall'insorgere della malattia.
- Entro il **30 giugno 2020** per i casi insorti in passato
- I formulari possono essere scaricati dal sito [www.fondo-efa.ch](http://www.fondo-efa.ch)

La domanda va inoltrata a:

**Fondazione FVA, Service-Center Richieste, Fluhmattstrasse 1 Cp, 4358 6002 Lucerna**

Contatto: +41 41 418 89 79 - [info@fondo-efa.ch](mailto:info@fondo-efa.ch)

## Decisione e domanda di riesame:

Sulla concessione delle prestazioni decide il **Consiglio di fondazione** del FVA, avvalendosi anche della consulenza di specialisti. Contro questa decisione **può essere inoltrata una domanda di riesame** a una commissione interna del Consiglio di fondazione, che deciderà in via definitiva.

## Gli indennizzi previsti

### 1 Se non è stata riconosciuta la malattia professionale

#### a) Risarcimento del danno morale

Insorgenza della malattia	Indennizzo FVA
2006 - 2010	20.000.-
2011 - 2015	100.800.- *
2016 -	118.560.- *



#### b) Indennità per perdita di guadagno

Insorgenza della malattia	Indennizzo FVA
Dopo l'1-1-2012 e prima del pensionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la persona lavora ancora e versa contributi AVS/AI: <b>80% del salario</b> percepito l'anno prima di ammalarsi, al massimo <b>118.560.-*</b></li> <li>• Negli altri casi: <b>24.000.-/anno</b></li> </ul>
Prima dell'1-1-2012 o dopo il pensionamento	0.-

\* L'importo è pari all'80% del salario massimo assicurato secondo la Lainf, la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni: attualmente 118.560.- (80% di 148.200.-)

#### c) Indennità forfetarie per congiunti in caso di morte

Per ogni figlio minore di 25 anni\*: **20.000.-**



\* Fa stato l'età al momento dell'insorgenza della malattia. Per il coniuge con più di 70 o meno di 40 anni, valgono gli importi minimo e massimo della tabella.

#### Per il coniuge

Età del coniuge*	Indennità FVA
70	50.000.-
69	55.000.-
68	60.000.-
65	75.000.-
60	100.000.-
50	150.000.-
40	200.000.-

### 2 Se è stata riconosciuta la malattia professionale

#### Risarcimento del danno morale

Insorgenza della malattia	Indennità per menomazione già riscossa?*	Indennizzo FVA
2006-2010	Sì No o solo in parte	0.- 20.000.-
2011-2016	Sì No o solo in parte	0 Differenza



Dal 1° gennaio 2017 la Suva paga l'indennità in una sola tranches interamente.

\* L'importo di riferimento è pari all'80% del salario massimo assicurato secondo la Lainf